

CIRCOLARE N° 5 DEL 27.02.2020

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Riteniamo utile fornire un'informazione che potrebbe essere di Vostro interesse.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER SMART WORKING DA CORONAVIRUS

<p>Riteniamo utile informarVi che sono in vigore alcune semplificazioni per le aziende fino al 15.03.2020 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria.</p> <p>La disciplina straordinaria rende più agevole e veloce lo <i>smart working</i> consentendo all'azienda di adottare due procedure semplificate: a tale scopo non è necessario l'accordo con il lavoratore e l'informativa sui rischi generali per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 22, L. 81/2017) può essere inviata via email, utilizzando la documentazione disponibile sul sito Inail.</p> <p>Questa modalità è applicabile per i datori di lavoro che hanno sede legale o sede operativa nelle Regioni sopra menzionate oppure hanno lavoratori residenti o domiciliati nelle Regioni interessate, che però svolgono attività lavorativa fuori da tali territori.</p> <p>L'azienda può comunicare la decisione di voler adottare lo <i>smart working</i> direttamente al singolo o a gruppi di lavoratori, fornendo anche l'informativa rischi sopra menzionata; è importante tuttavia spiegare le modalità di svolgimento della prestazione dando così le indicazioni/linee guida che normalmente sono contenute nell'accordo con il lavoratore.</p> <p>Il lavoratore non può disattendere tale disposizione; allo stesso tempo, non è previsto in capo al dipendente il diritto a pretendere di eseguire la prestazione in <i>smart working</i>.</p>	<p>Dpcm 25.02.2020 <i>Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,</i> G.U. 25.02.2020, n. 47</p>
--	---

CORONAVIRUS E LUOGO DI LAVORO

<p>Il datore deve integrare la valutazione dei rischi e l'eventuale piano di emergenza, assicurare l'informazione e la formazione e la disponibilità dei dispositivi di protezione necessari. A tale scopo Vi invitiamo prendere contatti con il Vostro consulente per la sicurezza.</p> <p>Per prevenire il rischio biologico legato all'esposizione al virus, si adotta il principio di precauzione. Il Documento di valutazione dei rischi dovrebbe già contenere un capitolo dedicato al rischio biologico. Il medico competente è il referente più indicato per integrarlo in funzione dell'attività svolta.</p> <p>Il datore di lavoro deve assicurare l'informazione e la formazione dei lavoratori anche con la distribuzione di materiale a video e definire eventuali protocolli specifici, incluse</p>	
--	--

efficaci procedure di pulizia e disinfezione dei locali e servizi, inclusa la sanificazione delle attrezzature informatiche.	
---	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani